



REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE POLITICHE TERRITORIALI E
AMBIENTALI

AREA DI COORDINAMENTO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E
POLITICHE ABITATIVE

SETTORE POLITICHE ABITATIVE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI
INSEDIAMENTI

Dirigente Responsabile: Rosanna Masci

Decreto	N° 743	del 16 Febbraio 2004
----------------	---------------	-----------------------------

Publicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale

Allegati n°: 0

Oggetto:

Contributi per l'acquisto o l'assegnazione in proprietà di alloggi di cui ai programmi regionali di edilizia residenziale pubblica. Determinazione dei criteri e delle modalità per lo svolgimento delle attività di controllo di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n.109 del 26.6.2002.

Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003

Controllo eseguito senza rilievi.
Atto certificato il 20-02-2004

Strutture Interessate:

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI E AMBIENTALI

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 666 del 7.7.2003 “L. 179/92, art.20. Norme per la cessione e locazione alloggi edilizia agevolata” che al punto 1 del dispositivo stabilisce che “ai sensi del punto 7) della deliberazione del Consiglio regionale n. 109, del 26 giugno 2002, l’effettuazione di ogni adempimento presupposto o conseguente a procedimenti relativi a pregressi bandi di concorso regionali, in ultimo quello ex deliberazione della Giunta regionale n. 472 dell’11 aprile 2000 (Contributi per la realizzazione di alloggi di edilizia agevolata da cedere/assegnare in proprietà a soggetti appartenenti a particolari categorie sociali ex art.4 della legge 179/92) resta a carico della Regione Toscana”;

Viste le norme che disciplinano i finanziamenti per l’edilizia residenziale pubblica ed in particolare:

- L. 1 novembre 1965 n. 1179 “Norme per l’incentivazione dell’attività edilizia” la quale, fra l’altro, stabilisce gli obblighi circa l’occupazione dell’alloggio oggetto del contributo;
- L.17 febbraio 1992, n. 179 “Norme per l’edilizia residenziale pubblica” e loro successive modificazioni ed integrazioni, concernente, fra l’altro, il divieto di vendita dell’alloggio oggetto del contributo pubblico prima di cinque anni dalla data di stipula dell’atto notarile;
- L.R. 10 marzo 1989 n.10 che fissa i requisiti dei soggetti beneficiari dei contributi pubblici;
- L.R. 20 dicembre 1996 n.96 nella quale, ai fini dei programmi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) si definisce il concetto di “nucleo familiare”;

Considerato che al fine di assicurare una efficace e uniforme applicazione delle norme contenute nelle sopra citate norme si rende opportuno definire i criteri e le modalità per lo svolgimento dei relativi presupposti adempimenti di controllo e verifica;

Visto l’art.3 della L.R.17.03.2000 n.26 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 5.8.2003 n.44 “Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla L.R. 17.3.2000 n.26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale)”, ed in particolare l’art.8;

Visto il decreto del Direttore Generale n.7368 del 4.12.2003, con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile del Settore Politiche Abitative e Riquilificazione degli Insediamenti;

DECRETA

i criteri e le modalità per lo svolgimento delle attività di controllo tese ad accertare l’osservanza delle norme richiamate in premessa sono:

a) soggetti interessati.

Le procedure di controllo riguardano la posizione dei soggetti beneficiari finali del contributo pubblico.

b) controlli ordinari.

Si attuano previa formazione, mediante estrazione a sorte, di un elenco di interventi da sottoporre a controllo composto da non meno del 2% (due per cento) di tutti quelli formalmente conclusi nei cinque anni precedenti.

I controlli ordinari si svolgono almeno una volta ogni anno.

c) controlli straordinari.

Si attuano a fronte di informazioni derivanti da atti e documenti comunque in possesso dell'Amministrazione regionale o di altre Amministrazioni pubbliche, a seguito di segnalazioni scritte o verbali effettuate da singoli individui, organismi pubblici e privati che espongano ragionevoli dubbi circa il rispetto delle norme concernenti l'Edilizia Residenziale Pubblica.

d) modalità di svolgimento dei controlli

Dell'estrazione a sorte di cui al punto b) viene redatto apposito verbale. L'elenco degli interventi sottoposti a controllo è reso pubblico. Ai soggetti interessati è data comunicazione scritta dell'avvio del procedimento di controllo, ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990, nonché dell'avvenuta conclusione del procedimento stesso.

Il presente provvedimento – soggetto a pubblicità ai sensi dell'art.41, comma 1 lett.b, della L.R.9/95 – è pubblicato per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art.3, comma 1 della L.R.18/96.

FB/

Il Dirigente
ROSANNA MASCI